

## Sentenza n. 156/2022

**Responsabilità amministrativa - Responsabile dell'Ufficio legale dell'ente - cattiva gestione del contenzioso - colpa grave - non sussiste - in presenza di un comportamento attivo per la definizione della vicenda - di legittimazione dell'Ente - di dialogo con l'Amministrazione.**

Il responsabile dell'Ufficio legale non risponde del danno derivante dalla contestata cattiva gestione di un contenzioso là dove la sua condotta non risulti connotata da colpa grave, emergendo invece un comportamento attivo volto alla definizione della vicenda, su legittimazione conferita dall'Ente (delibere di Giunta) e in base a interlocuzioni con l'Amministrazione sulla gestione della pratica.

**Responsabilità amministrativa - condotta - valutazione - giudizio prognostico *ex ante* - condotta contestata - effettivo contesto - valutazione di conformità a regole di diligenza, prudenza, perizia.**

Il giudizio prognostico *ex ante* impone di calibrare la condotta contestata all'effettiva realtà in cui il convenuto ha agito, per valutarne la conformità o meno ai parametri di diligenza, perizia e prudenza.

**Responsabilità amministrativa - elemento psicologico - colpa grave - condotta - notevole ed inescusabile negligenza - imprudenza - imperizia - macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio - palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici - valutazione - giudizio *ex ante* - prevedibilità dell'evento dannoso - fattispecie - Responsabile dell'Ufficio legale - cattiva gestione di un contenzioso - restituzione di un immobile da parte dell'Amministrazione - colpa grave - non sussiste - in presenza di un comportamento attivo per la riconsegna del bene - di interlocuzione con l'Amministrazione sulla gestione della pratica - di legittimazione dall'Amministrazione alle azioni giudiziaria - di una riduzione dell'entità del danno patrimoniale.**

E' sussistente l'elemento della colpa grave soltanto quando un determinato individuo abbia tenuto una condotta connotata da notevole ed inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia o dalla macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o da palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati alle sue cure, qualora, in base ad un giudizio *ex ante*, fosse obiettivamente e agevolmente prevedibile il verificarsi dell'evento dannoso (nella fattispecie - la Procura regionale aveva contestato al Responsabile dell'Ufficio legale di un ente locale la cattiva gestione di un contenzioso relativo alla restituzione di un immobile da parte dell'Amministrazione di appartenenza al privato locatore - il Collegio ha ritenuto non potersi ravvisare la macroscopica violazione di obblighi di servizio o la palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici richiesta per la colpa grave, in ragione del comportamento attivo per la riconsegna del bene, della interlocuzione con l'Amministrazione sulla gestione della pratica, anche con riguardo ai profili tecnici e di

stima dei danni, una legittimazione (tramite delibere di giunta) alle azioni giudiziarie e, comunque, una parziale riduzione dell'entità del danno patrimoniale ottenuta in appello).